COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.6.2007
COM(2007) 277 definitivo

2007/0100 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; al protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea; al protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005[1] introduce un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l'articolo 3, paragrafo 3, dell'atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto di adesione.

L'articolo 3 dell'atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione dei due nuovi Stati membri (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni "facciano ugualmente fede"). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I dell'atto di adesione elenca le sette convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni. Nell'elenco figurano la convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[2], i protocolli del 27 settembre 1996[3], del 29 novembre 1996[4] e il secondo protocollo del 19 giugno 1997[5], tutti adottati in base al titolo VI del TUE e finalizzati a creare una base comune per la tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità. La convenzione e i protocolli del of 27 settembre 1996 e del 29 novembre 1996 sono entrati in vigore il 17 ottobre 2002 previa ratifica degli allora 15 Stati membri. Manca ancora la ratifica del secondo protocollo da parte dell'Italia.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla richiamata convenzione e protocolli, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione.

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che il Consiglio adotti una decisione relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e ai suoi protocolli.

---

1 GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

2 Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

3 Protocollo relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

4 Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2.

5 Secondo Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

2007/0100 (CNS)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; al protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea; al protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, e al secondo Protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione[6],

visto il parere del Parlamento europeo[7],

considerando quanto segue:

(1) La convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[8] (di seguito "convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee") è stata firmata il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 17 ottobre 2002.

(2) Hanno integrato la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee il protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea[9] (di seguito "protocollo del 27 settembre 1996") e il protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli

---

6 GU C […] del […], pag. […].
7 GU C […] del […], pag. […].
8 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.
9 GU C 313 del 23.10.1996, pag. 2.

interessi finanziari delle Comunità europee[10] (di seguito "protocollo del 29 novembre 1996"), entrambi entrati in vigore il 17 ottobre 2002.

(3) Ha da ultimo integrato la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee il secondo protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea[11] (di seguito "secondo protocollo del 19 giugno 1997"), che non è ancora entrato in vigore.

(4) L'articolo 3, paragrafo 3 dell'atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso e comprendenti la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 27 settembre 1996, il protocollo del 29 novembre 1996 e il secondo protocollo del 19 giugno 1997. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

I testi della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del protocollo del 27 settembre 1996, del protocollo del 29 novembre 1996 e del secondo protocollo del 19 giugno 1997 redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede.

Articolo 2

1. La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, il protocollo del 27 settembre 1996 e il protocollo del 29 novembre 1996 entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione, purché non siano già entrati in vigore per i due paesi prima di quella data.

2. Il secondo protocollo del 19 giugno 1997 entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla stessa data in cui entra in vigore per lo Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il protocollo[12], che procede per ultimo a questa formalità.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

10 GU C 151 del 20.5.1997, pag. 2.

11 GU C 221 del 19.7.1997, pag. 12.

12 Atto del Consiglio del 19 giugno 1997 che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GUC 221 del 19.7.1997 pag. 11.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO 1

Testo della convenzione del 26 luglio 1995 elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, in lingua bulgara e in lingua rumena.

ALLEGATO 2

Testo del protocollo del 27 settembre 1996 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, in lingua bulgara e in lingua rumena.

ALLEGATO 3

Testo del protocollo del 29 novembre 1996 concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, in lingua bulgara e in lingua rumena.

ALLEGATO 4

Testo del secondo protocollo del 19 giugno 1997 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, in lingua bulgara e in lingua rumena.